



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 DEL 20/12/2021

OGGETTO: *RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31/12/2020*

L'anno 2021 addì 20 del mese di Dicembre convocato per le ore 17.20 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Consiglieri e Consigliere</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri e Consigliere</i>	<i>Presente</i>
Beniamino Garau	Si	Lilliu Susanna	Si
Cabras Silvia	Si	Magi Francesco	No
Caruso Luigi	Si	Marras Gianluigi	No
Congiu Francesco	Si	Melis Carla	No
Corda Silvano	Si	Meloni Gavino	Si
Coronas Maria Lucia	Si	Nasca Michele	Si
Cugis Erica	Si	Piano Stefano	Si
Demuru Efsio	No	Piga Beniamino	Si
Dessì Francesco	Si	Puddu Maria Bernadette	Si
Dessì Giuseppe	Si	Sarigu Leonardo	Si
Frau Luigi	Si		

**Presenti 17**

**Assenti 4**

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Dessì Donatella, Giovanni Montis, Gaetano Crccco, Pietro Frongia, Silvia Sorgia;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efsia Contini;

Il Presidente del Consiglio, Piano Stefano, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Lilliu Susanna, Congiu Francesco, Cabras Silvia;

La seduta è Pubblica;



Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Piano introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31/12/2020";

Interviene il Consigliere Comunale Francesco Congiu in qualità di Presidente della III<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Programmazione, Organizzazione e Risorse", il quale afferma il parere favorevole espresso dalla Commissione sul punto all'ordine del giorno;

Dato atto che gli interventi dei vari Consiglieri sull'argomento posto all'ordine del giorno sono riportati nel verbale di seduta in data odierna;

Il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta all'ordine del giorno sottoriportata;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;



CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26.05.2015;
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30.03.2016;
- la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ricongnizione delle partecipate possedute al 23.09.2016, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 29.09.2017;
- la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2017 ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 06.06.2019;
- la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2018 ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 30.09.2019 e rettificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 14.05.2020;
- la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2019 ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 29.12.2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- d) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- e) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Capoterra e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 4 novembre 2021;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO altresì, in ordine agli adempimenti di cui all'art. 17, commi 3 e 4, D.L. n.90/2014, che per quanto concerne il Consorzio Agenzia Turistica Sulcitana:



- con nota prot. 33418 del 14.10.2021, successivo sollecito prot. 35904 del 05.11.2021, si è richiesta la trasmissione del conto economico e stato patrimoniale annualità 2020, alle quali non è tuttavia seguita risposta;
- ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, la durata del Consorzio è fissata al 31.12.2020 e può essere prorogata dall'Assemblea dei soci;
- Allo stato non è intervenuta alcuna proroga;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

**Il Presidente**, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno;

Proceduto a votazione fra i 17 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti Favorevoli: n°17

Contrari: n° 0

Astenuti: n° 0

Visto l'esito della votazione unanime,

## **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di Capoterra detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati alla presente deliberazione, i quali sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la revisione annuale delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020 come di seguito specificato:



- Società Abbanoa S.p.A., così come risultante dalla scheda di rilevazione “Revisione periodica della partecipazione”, redatto secondo gli “indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175 del D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 del D.L. n. 90/2014)” pubblicate dal Ministero dell’Economia e Corte dei Conti in data 20.11.2019;
- 3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata al 31.12.2020 prevede il mantenimento senza l’adozione di interventi di razionalizzazione come da delibera del C.C. n. 49 del 29/09/2017, come indicato nell’allegato A) e, pertanto, l’Ente non deve relazionare sullo stato di attuazione delle misure adottate nel 2020. Per quanto riguarda altresì la partecipazione societaria nella Società Abbanoa SpA il mantenimento è confermato, in quanto risulta partecipazione obbligatoria avente finalità di pubblico interesse, unica affidataria sul territorio regionale di gestione del servizio unico integrato;
- 4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
- 5. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P. tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, attraverso il quale sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 90/2014);
- 6. Di comunicare attraverso l’applicativo Con.Te (sezione controllo della Corte dei Conti) le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai 17 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti Favorevoli: n°17  
Contrari: n° 0  
Astenuti: n° 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-



COMUNE DI CAPOTERRA

---

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
*F.to D.ssa Maria Efsia Contini*

---

*IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO*  
*F.to Piano Stefano*

---

---

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
*F.to D.ssa Maria Efsia Contini*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il \_\_\_\_\_.

*IL FUNZIONARIO*

---